



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Deposizioni in giudizio prevalgono rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Parentela ed inattendibilità del teste: conta la credibilità.

In linea generale le deposizioni assunte in giudizio con il rispetto dei principi del contraddittorio, ove attendibili in quanto non contrastate da elementi esterni o interni alle stesse, devono ritenersi provviste di maggiore efficacia probatoria rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.

Il mero vincolo di parentela, affinità o dipendenza, non deve ritenersi, di per sé solo, idoneo a rendere inattendibile la relativa deposizione: in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità.

Tribunale di Modena, sentenza del 11.02.2021

...omissis....

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2018/CONT/77/16 del giorno 07.03.2018 e notificata in data 31.05.2018 è tempestivo, per le ragioni che seguono.

L'ordinanza ingiunzione de qua è stata notificata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena tramite servizio postale. Ebbene, il principio giuridico della scissione degli effetti tra notificante e notificato è stato oggetto di plurime pronunce che ne hanno progressivamente ampliato la portata, fino alla recente decisione della suprema Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, risoluzione n. 12332 del 17.05.2017, espressamente statuisce che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto, trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro natura recettizia, tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di un fatto di terzi che intervengono nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto, e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio dei propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.

L'orientamento sopra suggellato, si aggiunge, era stato già enunciato dalla sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 della Corte Costituzionale che, infatti, aggiungendo un ulteriore tassello al principio de quo, estendendone l'applicazione anche ad atti diversi da quelli strettamente processuali, in particolare agli atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, ha sancito proprio il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario e ciò per contemperare due interessi contrapposti: quello del destinatario, che deve avere certe garanzie di conoscibilità dell'atto onde poter predisporre le proprie difese, e quello del notificante, che non può subire decadenze a fronte di attività che sono materialmente effettuate da soggetti terzi e sui quali, pertanto, non ha alcun potere di impulso. La Corte Costituzionale, infatti, in relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, ribadiva il principio in questione evidenziando in particolare che questo principio, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi, l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità dello stesso.

Per tutto quanto sopra, pertanto, il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

La Suprema Corte, infatti, nella citata sentenza, rileva come la scissione degli effetti sia applicabile non solo alla species delle notificazioni, ma all'intero genus delle "partecipazioni comunicative", da intendersi come comunicazioni che prevedano la necessaria cooperazione di soggetti terzi, risultando quindi non sincronica l'attività del notificante e la conoscenza, anche solo legale, del destinatario.

Ed ulteriormente, la pronuncia evidenzia come la natura, recettizia o meno dell'atto, non abbia rilevanza, operando una distinzione tra l'effetto finale che si raggiunge sempre e solo con la conoscenza o conoscibilità dell'atto per il destinatario ed il mero interesse del notificante a non incorrere in decadenze. Di conseguenza, il principio della scissione degli effetti tra "notificante" e "notificato" va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettività dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell'atto decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine.

Ebbene, da tutto quanto sopra detto, deriva senz'altro che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione de qua è stata proposta nei termini, essendo gli stessi iniziati a decorrere in data 30.05.2018, giorno di effettiva consegna alla ricorrente del plico ed essendo stato depositato il ricorso, inizialmente presso la Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale di Modena, in data 29.06.2018.

2. Passando ora al merito della vertenza, ritiene codesto giudicante che l'opposizione sia da ritenersi accoglibile.

Inizialmente, deve essere rilevato che la irrogata ordinanza ingiunzione trae origine da una richiesta di intervento presentata in data 20.11.2013 dal Sig. L.P. e nella quale lo stesso dichiarava di avere lavorato irregolarmente per la ricorrente dal 25.07.2013 al 31.07.2013 e dal giorno 02.09.2013 al giorno 11.11.2013. Ebbene, quanto dallo stesso asserito non ha trovato conferme né riprove univoche nel corso dell'istruttoria ed, essendo unicamente emerso da una sola dichiarazione, peraltro di dubbia attendibilità, non può certamente il supporto probatorio essere costituito solo da tale deposizione.

Quanto alle valutazioni delle fonti di prova, infatti, pur nella inscindibilità del materiale probatorio, occorre rimarcare che in linea generale le deposizioni assunte in giudizio con il rispetto dei principi del contraddittorio, ove attendibili in quanto non contrastate da elementi esterni o interni alle stesse, devono ritenersi provviste di maggiore efficacia probatoria rispetto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.

Inoltre, il mero vincolo di parentela, affinità o dipendenza, non deve ritenersi, di per sé solo, idoneo a rendere inattendibile la relativa deposizione, come rimarcato dalla suprema Corte di Cassazione allorquando, nella sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015 ha affermato "In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità".

Ebbene, tutti i testi escussi, con una unica eccezione, senza che siano emersi elementi interni o esterni alle relative deposizioni idonee ad infirmarne l'attendibilità, hanno escluso la sussistenza del rapporto di lavoro sub iudice, a fronte di due sole

dichiarazioni, quelle, appunto, del Sig. L.P. e della Sig.ra G.D., madre della compagna del Sig. L.P., di contenuto contrario alle altre.

In proposito, si vedano le testimonianze rese all'udienza del giorno 08.02.2019 dal Sig. B.M., figlio della ricorrente, che afferma "...vedevo xxxxx. che era in negozio; non l'ho mai visto lavorare, lo vedevo solo controllare e verificare l'andamento economico dell'attività"; ed ancora, la teste Sxxxxx., figlia della ricorrente, dichiara "...Non ho mai visto Lxxxxlavorare" ed inoltre, a proposito della mancata attivazione dei voucher afferma "Mia madre aveva acquistato dei voucher per xxx perché lui le aveva chiesto di potere provare gli strumenti dell'azienda, forno, fornelli ed il restoxxxPoi xx non chiese più nulla e, quindi, mia madre non li ha mai attivati".

Per quanto riguarda la testimonianza resa alla medesima udienza dalla Sig.rxxxxxx, certamente la stessa non può dirsi dirimente, non tanto perché la stessa ha poi successivamente dichiarato che è, ed era all'epoca dei fatti, la madre della compagna delxxxx, ma soprattutto perché non può certamente concludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro unicamente dalla sua dichiarazione, allorquando la stessa, se è vero che dichiara "...Preciso che quando ho visto il Lxxxxxxal bancone che serviva i clienti, c'era sempre anche la xxx che serviva altri clienti...", è pure vero che afferma anche "...non l'ho vxxxx - preparare dette pietanze perché non sono mai entrata in cucina, l'ho visto che era di spalle e quindi, per me, stava lavorando ma non sono in grado di dire cosa facesse".

Tutte le dichiarazioni sopra riportate sono state rese da persone le cui attendibilità potrebbero, per i rapporti di parentela esistenti, risultare parzialmente compromesse e, pertanto, deve ritenersi che sul piano probatorio rivestano lo stesso grado di affidabilità e credibilità. Di valenza e portata completamente differente, invece, è quanto dichiarato dalla teste Sig.raxxx all'udienza sopra menzionata, unica teste, infatti, del tutto e pienamente indifferente per essere la stessa totalmente estranea sia alla ricorrente, sia alxxxxxxx, essendo solo una cliente assidua della rosticceria che a pranzo andava a mangiare dalla xxx. Ebbene, la stessa dichiara "...io vedevo assiduamente un ragazzo presente in rosticceria che stava al banco...andavo sempre lì a pranzo..." ed ancora, prosegue, xxx..Io non l'ho mai visto lavorare né servire nessun cliente, né fare altro, se non stare al banco a guardare ed a volte vedevo che parlava con qualche cliente. Io non ho mai avuto a che fare con lui".

Le testimonianze suddette, quindi, può più che legittimamente ritenersi, abbiano confermato la veridicità del quadro probatorio emerso e la attendibilità della ricostruzione offerta: il Sigxxxx., volendo condurre in affitto l'attività sita a Cxxxx alla Viaxxxxxxxx, ha affiancato la ricorrente per verificare l'andamento dell'attività.

Conclusivamente, nella irrilevanza di praticamente un'unica dichiarazione tra l'altro resa dal lavoratore per cui è causa, la controversia deve essere decisa come in calce.

3. Per quanto attiene, infine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi ed alla valenza delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, occorre prendere le mosse dall'orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro che, a conferma dell'orientamento già predominante, statuisce che "I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento preconstituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo" (ex plurimis, Cass. Civ. - Sezione Lavoro - n. 2275/2000).

Occorre considerare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545 e Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000, n. 1133).

Da quanto detto, quindi, consegue che il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555).

Anche la Giurisprudenza di legittimità ha, poi, confermato, per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori, che il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice di merito e, nel caso di specie, a fronte di una unica dichiarazione contraria, non ritiene questo giudicante potere considerare dirimente e concludente detta dichiarazione.

4. Infine, anche per quanto asserito da autorevole Giurisprudenza, in base alla quale "Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi" (ex plurimis, Cassazione, Sezione I, 07.03.2007), essendosi, in tali casi, infatti, voluto introdurre un correttivo a favore del privato cittadino disponendo che il Giudice debba accogliere l'opposizione quando non si siano raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono di affermare, anche alla stregua della relazione ministeriale sul punto, il principio secondo il quale può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità per la violazione sanzionata.

Ebbene, si ritiene che nel caso di specie siano stati dimostrati e provati dalla ricorrente la sussistenza di fatti impeditivi ed estintivi della pretesa riguardante il Sig. L.xxxx e che, quindi, l'Amministrazione non abbia invece procurato di provare la responsabilità della stessa per le violazioni in oggetto ed attinenti suddetto soggetto.

5. Per quanto riguarda, invece, la posizione della Sig.ra xxxoccorre considerare che le sanzioni a lei attinenti nell'ordinanza ingiunzione impugnata, precisamente punti b) ed f), non sono state né pagate, né oggetto di alcuna contestazione nel presente giudizio e, pertanto, devono intendersi come riconosciute ed ammesse.

Per quanto sopra, pertanto, in accoglimento dell'istanza di rideterminazione dell'importo delle sanzioni al minimo edittale, stante il comportamento cooperativo, non recidivo, collaborativo ed operoso della ricorrente, le stesse sono state così rideterminate:

-) punto b): Euro 250,00 per una violazione - Sig.raxxxxx

-) punto f): Euro 1.950,00 per una violazione - Sigxxxxxxx., maggiorata di Euro 195,00 per un giorno di lavoro, precisamente il 28.03.2014, giorno dell'accesso ispettivo;

-) totale: Euro 2.395,00, oltre ad Euro 16,20, per spese di notifica, per l'importo complessivo di Euro 2.411,20.

6. Ai fini della decisione sulle spese di lite, infine, si deve tenere conto del condivisibile e costante indirizzo della Suprema Corte per cui la nozione di soccombenza reciproca include l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta dalla parte, principio la cui applicazione viepiù si impone ove la sanzione accertata sia inferiore a quella comminata (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 3438 del 22.02.2016).

Secondo quanto stabilito, inoltre, sia dall'art. 92 c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018 del 19.04.2018, si è ritenuto di compensare integralmente le spese di giudizio fra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie, alla oggettiva complessità della materia ed alla operata rideterminazione delle sanzioni amministrative.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

consultata la normativa vigente;

così provvede:

- RESPINGE il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente Sig.ra C.M., nell'esercizio delle proprie funzioni di titolare della ditta G.D.C. avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2018/CONT/77/16 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, già Direzione Territoriale del Lavoro di Modena, che conferma limitatamente ai punti b) ed f) e limitatamente alla Sig.ra B.L., tenuto conto dell'assenza di impugnazione e contestazione sui punti.

- ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente Sig.ra C.xx., nell'esercizio delle proprie funzioni di titolare della ditta xxxxx. avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2018/CONT/77/16 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, già Direzione Territoriale del Lavoro xxxxxx che, per l'effetto, vengono nulli ed annullati integralmente.

- ACCOGLIE l'istanza subordinata di rideterminazione delle sanzioni formulata dalla ricorrente Sig.ra xxx, nell'esercizio delle proprie funzioni di titolare della ditta Gxxxxxx..

- ORDINA alla ricorrente Sig.raxxx nell'esercizio delle proprie funzioni di titolare della ditta Gxxxx di pagare la somma di Euro 2.395,00, oltre ad Euro 16,20 per spese di notifica, per un totale di Euro 2.411,20, per la violazione delle disposizioni di legge di cui ai punti b) ed f) dell'ordinanza ingiunzione de qua e limitatamente alla Sig.rxx

- DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, tenuto conto sia che l'Amministrazione ha agito sulla base delle risultanze ispettive nell'adempimento dei doveri d'ufficio, sia che la costituzione in giudizio dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena è avvenuta senza assistenza tecnica e con il patrocinio dei Funzionari incaricati, sia avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, alla operata rideterminazione delle sanzioni amministrative, alla difficoltà della prova ed alla opinabilità della valutazione nel merito delle risultanze probatorie che consentono tutte di ritenere sussistente un grave ed eccezionale motivo per attuare, appunto, la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Modena, il 10 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**I'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

